

# Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela

(OABCT)

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 408 capoverso 3 del Codice civile<sup>1</sup>,

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'investimento e la custodia dei beni di una persona posta:

- a. sotto una forma di curatela che implichi poteri di amministrazione dei beni;  
o
- b. sotto tutela.

## **Art 2**            Principi relativi all'investimento dei beni

<sup>1</sup> I beni dell'interessato devono essere investiti in modo sicuro e redditizio.

<sup>2</sup> Nell'investire i beni occorre privilegiare la sicurezza rispetto al rendimento.

<sup>3</sup> Il rischio d'investimento va contenuto ripartendo i beni tra diverse categorie d'investimento, regioni e settori economici.

## **Art. 3**            Investimento di denaro contante

Il curatore o il tutore investe entro un mese il denaro contante che non sia necessario a coprire i bisogni ordinari dell'interessato in un futuro prevedibile.

## **Art. 4**            Custodia di valori

<sup>1</sup> I titoli, gli oggetti di valore, i documenti importanti e simili vanno depositati in una banca soggetta alla legge dell'8 novembre 1934<sup>2</sup> sulle banche. In via eccezionale, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può disporre che i valori siano depositati in un proprio locale a prova di incendio e di furto.

RS .....

<sup>1</sup> RS 210

<sup>2</sup> RS 952.0

<sup>2</sup> Si può inoltre rinunciare al deposito presso una banca se la sicurezza dei beni è garantita in altro modo oppure se ciò risponde a interessi prioritari dell'interessato.

#### **Art. 5** Considerazione della situazione personale dell'interessato

<sup>1</sup> Nello scegliere l'investimento, il curatore o il tutore considera la situazione personale complessiva dell'interessato, in particolare l'età, lo stato di salute, il bisogno di sostentamento, il reddito, il patrimonio e la copertura assicurativa.

<sup>2</sup> Occorre tenere conto di eventuali prestazioni assicurative, in particolare in caso di pensionamento, infortunio, malattia o necessità di cure.

<sup>3</sup> Il curatore o il tutore provvede affinché le spese correnti per il sostentamento ordinario dell'interessato e le spese straordinarie prevedibili siano costantemente coperte. La solvibilità va garantita diversificando le scadenze degli investimenti.

#### **Art. 6** Garanzia del sostentamento ordinario

I beni necessari a coprire il sostentamento ordinario possono essere investiti unicamente come segue:

- a. depositi in conto corrente o a risparmio presso una banca cantonale che benefici della garanzia integrale dello Stato;
- b. obbligazioni di cassa emesse da una banca cantonale che benefici della garanzia integrale dello Stato;
- c. depositi in conto corrente o a risparmio presso un'altra banca, fino a un importo massimo di 100 000 franchi;
- d. obbligazioni della Confederazione e dei Cantoni nonché obbligazioni fondiarie;
- e. beni fondiari a uso proprio.

#### **Art. 7** Investimenti per bisogni supplementari

<sup>1</sup> Se la situazione personale dell'interessato lo consente, per i bisogni eccedenti il sostentamento ordinario sono ammessi, oltre agli investimenti di cui all'articolo 6, i seguenti investimenti:

- a. obbligazioni di cassa emesse da banche che non beneficino della garanzia integrale dello Stato;
- b. obbligazioni in franchi svizzeri di società che presentano un'elevata solvibilità (almeno A nel rating di agenzie riconosciute);
- c. quote di fondi d'investimento misti in franchi svizzeri il cui patrimonio è composto di azioni per un massimo del 25 per cento e di titoli di imprese estere per un massimo del 50 per cento, emesse da società di fondi gestite da banche cantonali che beneficino della garanzia integrale dello Stato o da banche svizzere di rilevanza sistemica;
- d. beni fondiari redditizi.

<sup>2</sup> Se la situazione personale dell'interessato è eccezionalmente favorevole, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può autorizzare investimenti di maggiore entità.

**Art. 8** Conversione in investimenti ammessi

<sup>1</sup> Se gli investimenti in atto al momento dell'istituzione della forma di curatela comprendente poteri di amministrazione dei beni o al momento della nomina di un tutore oppure i beni pervenuti gratuitamente all'interessato dopo tale data non adempiono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, devono essere convertiti in investimenti ammessi.

<sup>2</sup> La conversione non va fatta in un momento inopportuno.

<sup>3</sup> Si rinuncia alla conversione se i beni rivestono un valore particolare per l'interessato o la sua famiglia e se ciò non mette a rischio la conservazione dei beni.

**Art. 9** Contratto

Il curatore o il tutore stipula i contratti con la banca a nome dell'interessato. I contratti sono intestati all'interessato.

**Art. 10** Giustificativi dei conti e dei depositi

<sup>1</sup> I giustificativi devono essere intestati all'interessato e menzionare l'esistenza di una curatela o tutela. Vanno custoditi dal curatore o dal tutore.

<sup>2</sup> L'autorità di protezione dei minori e degli adulti e il curatore o tutore possono chiedere in ogni momento informazioni sui conti e i depositi e hanno il diritto di consultare tutti i documenti relativi.

**Art. 11** Obbligo di documentazione

Tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni vanno documentate accuratamente ed esaurientemente.

**Art. 12** Disposizione transitoria

Fatto salvo l'articolo 8 capoversi 2 e 3, gli investimenti in atto all'entrata in vigore della presente ordinanza e non conformi alle disposizioni della stessa devono essere convertiti in investimenti ammessi il più presto possibile, ma al più tardi entro un anno.

**Art. 13** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova